



COMUNE DI TAVAGNACCO

Sede Uffici Municipali in Feletto Umberto – Piazza Indipendenza, 1
C.F. e P.I. 00461990301 – Tel. 0432/577311
AREA TECNICA MANUTENZIONI

FORNITURA CONGLOMERATI BITUMINOSI, CEMENTIZI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. ANNO 2021. CIG: Z12333F677

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura conglomerati bituminosi, cementizi e materiali per la manutenzione delle strade da parte del corpo operai comunale.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

I conglomerati bituminosi, cementizi ed i materiali dovranno essere della tipologia specificata nell'elenco sottostante:

- PRO PATCH CONGLOMERATO ASFALTO A FREDDO
- SEALING FAST BITUME BICOMPONENTE COLABILE A FREDDO
- SEALING FAST BITUME BICOMPONENTE COLABILE A CALDO
- BIMAX GUARNIZIONE BICOMPONENTE PER CHIUSINI
- ASFALTO A FREDDO REATTIVO PATCHING IDRO
- MALTA RAPIDA AG BLOCK
- MATTONELLE LAVICO GREZZO 10X20X2,3
- DIAFRAMMA BITUME POLIMERO TERMOADESIVO GRID BIT DS

ART. 3 - DURATA

La durata del contratto decorre dalla data dell'affidamento al 31 dicembre 2021.

ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario deve eseguire la fornitura come descritto all'art. 2, assicurando la perfetta riuscita della stessa e risponde direttamente di tutti i danni di qualunque specie e/o natura che potranno derivare alla Committente e/o a terzi per vizio e/o difetto dei materiali, per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti, o per qualsivoglia altra ragione possono essere cagionati nell'ambito della propria attività lavorativa.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale in vigore per il settore di competenza.

L'Aggiudicatario è direttamente responsabile della fornitura, della professionalità e correttezza dei suoi dipendenti, della qualità dei materiali forniti.

ART. 5 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Ferma restando la facoltà della ditta aggiudicataria di sviluppare la fornitura nel modo che riterrà opportuno sulla base degli ordini di servizio, la fornitura dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2021.

La fornitura dovrà essere eseguita nei termini e con le modalità richiesta dal Committente.

I materiali dovranno essere della migliore qualità e possedere le caratteristiche stabilite da leggi e regolamenti vigenti in materia.

Il Committente si riserva la più ampia facoltà di verifica della fornitura in ogni momento, potendo ordinare la modifica della stessa, a totale carico dell'aggiudicatario, dell'eventuale scadente qualità o inidoneità dei materiali, a giudizio insindacabile e motivato del Committente.

ART. 6 - PENALI

Se la fornitura senza giustificato motivo e/o comunicazione al riguardo non venisse portata a termine nei tempi previsti, in sede di liquidazione economica sarà applicata una penale pari al 5% delle opere eseguite per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo accumulato nella stessa, rispetto alla tempistica assegnata dal Committente, con un minimo di € 100,00.

ART. 7 - PAGAMENTI

Il pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura. Il codice univoco ufficio è il seguente: UFAN1B

Per la fatturazione elettronica si precisa che dovrà essere inserito negli appositi campi il C.I.G. della gara e dovrà anche essere riportato l'importo del totale dovuto.

ART. 8 - CESSIONE CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto vantato nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 9 - RECESSO E RISOLUZIONE

La Committente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto previo pagamento della fornitura dei materiali, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, il tutto secondo quanto indicato all'art. 109 del D. Lgs.50/2016.

L'appalto e l'affidamento dei lavori di fornitura si risolveranno tacitamente alla data di scadenza contrattuale, per esaurimento della durata contrattuale, senza necessità di avviso di recesso da parte dell'Amministrazione, salvo eventuali ulteriori disposizioni o proroghe.

È facoltà solo dell'Amministrazione risolvere di diritto il contratto anticipatamente conformemente a quanto previsto dagli artt. 135-136-137-138-139 e 140 del D. Lgs.163/06 e s.m.i.i., e dall'art.146 del DPR 207/2010 e l'interruzione del rapporto contrattuale sarà operante a far data da quella indicata nell'intervenuta comunicazione scritta, a mezzo Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, anticipata via fax, inviata all'aggiudicatario dalla Committente:

- a) per grave colpa e/o inottemperanza da parte dell'aggiudicatario alle norme del contratto stesso;
- b) per gravi mancanze e l'inosservanza delle prescrizioni e gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori;
- c) per violazioni alla normativa di cui al D. Lgs.81/08;
- d) per subappalto non autorizzato;
- e) per accertata incapacità di far fronte agli obblighi derivanti dal contratto, contestate dalla Direzione dei Lavori, che compromettono l'esatto adempimento della obbligazione;
- f) per reiterate negligenze e gravi ritardi dell'aggiudicatario, accertate dalla Direzione dei Lavori, che accumulano penali per un importo uguale o superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- g) in caso di ottenimento di DURC dell'aggiudicatario per due volte negativo.

Prima della risoluzione verrà fatta contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di risoluzione anticipata su richiesta dell'Amministrazione, all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo soltanto il pagamento dei lavori già correttamente eseguiti e come verificati e collaudati dalla Direzione dei Lavori, liquidabili con la sottoscrizione della proposta di liquidazione e saldo delle relative fatture ai sensi dell'art.134 del D.lgs.163/06 e s.m.i.i; l'Amministrazione si avvarrà della possibilità di pretendere quei danni derivati dalla risoluzione anticipata in danno

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere tra le parti in merito al contratto ed alla sua interpretazione ed esecuzione, sarà competente solo ed esclusivamente il Foro di Udine. È escluso il ricorso all'Arbitrato.

ART. 11 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'appalto regolamentato dal presente capitolato

ART. 12 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla legge n. 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13/8/2010 n. 136, il rapporto contrattuale sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo art. 3.

ART. 13 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato italiano.

Tavagnacco, 30 settembre 2021



**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA MANUTENZIONI**
(dott. Stefano Peruzovich)

PARTE RISERVATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA

DATA, TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE INTEGRALE DELLE NORME DEL CAPITOLATO

